**DISCIPLINARE DIRIGENZA AREA SANITÀ**

**Allegato 1A alla Delibera del Commissario Straordinario n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/2025**

Con il provvedimento di nomina di cui alla Delibera richiamata, ai Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura Complessa, di Struttura Semplice o Semplice Dipartimentale, appartenenti all’Area della Dirigenza Sanità, sono specificatamente attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

1. individuare nominativamente ed autorizzare al trattamento dei dati le persone che nell’ambito della struttura di competenza siano preposte ad attività di trattamento sotto l’autorità diretta del titolare, a ciò provvedendo con provvedimento formale recante data certa, impartendo loro apposite istruzioni organizzative ed operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all’art. 29 RGPD e art. 2–*quaterdecies*, comma 2, D. Lgs. 196/03;
2. richiedere al servizio formazione l’attivazione dei processi formativi in favore di dette persone autorizzate affinché le stesse siano opportunamente istruite e formate al trattamento con riferimento alla tutela del diritto protezione dei dati nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del RGPD;
3. individuare, e comunicare al Direttore Generale per la nomina, i Responsabili del trattamento in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, mediante affidamento di contratti di appalto relativi a lavori, servizi, forniture o consulenze che abbiano ad oggetto o comportino attività di trattamento di dati per conto della Asl Gallura. Il medesimo provvedimento di nomina andrà adottato nei confronti di autorità pubblica, servizio o organismo che tratti dati personali per conto del titolare del trattamento. I trattamenti da parte dei Responsabili sono disciplinati mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 RGPD;
4. rendere l’informativa agli interessati ai sensi degli artt. 12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento puntuale e tempestivo della modulistica resa disponibile dalla ASL Gallura. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato;
5. verificare e controllare che, nell’ambito della Struttura di competenza, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGPD e, in particolare, assicurare che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
6. garantire, in caso di raccolta dei dati presso l’interessato, che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità, adottando misure organizzative preordinate ad assicurare che il personale facente capo alla Struttura di propria pertinenza si attenga, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantire che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
7. assicurare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
8. adottare, tenuto conto dello stato dell’arte, della natura, dell’oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese, con il necessario ausilio dei SistemiInformatici e Telematici dell’Ente, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD;
9. assistere il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del RGPD;
10. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32 RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, ciascun Dirigente designato allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali provvede a formulare, alla Direzione Generale, con il necessario ausilio dei Sistemi Informatici e Telematici dell’Ente, una proposta di adozione delle misure necessarie ed una stima dei costi preventivati per la realizzazione degli interventi proposti;
11. garantire l’adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l’accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, ciascun Dirigente designato allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali provvede a formulare, con il necessario ausilio dei Sistemi Informatici e Telematici dell’Ente, alla Direzione Generale, una proposta di adozione delle misure necessarie;
12. informare senza ingiustificato ritardo il Titolare del trattamento, in caso di violazione dei dati personali;
13. assistere il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all’interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
14. assistere il Titolare del Trattamento nell’effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD, consultato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all’art. 36 del RGPD;
15. affiancare il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 30, paragrafo 1 e 2, del RGPD, nell’istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento. In particolare, con cadenza almeno annuale, ciascun Dirigente di Struttura, provvede ad istituire le nuove eventuali schede relative a nuove categorie di trattamento e ad aggiornare le schede del Registro dei trattamenti di propria competenza.
16. garantire che il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e riceva un adeguato affiancamento nell’esecuzione dei suoi compiti;
17. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
18. informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione impartita da quest’ultimo violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati;
19. custodire e controllare i dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
20. aggiornare sistematicamente la mappatura dei procedimenti e delle attività di trattamento di competenza della Struttura assegnata alla sua direzione e censire periodicamente le banche dati di pertinenza;
21. garantire l’emanazione, se necessario e per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale assegnato alla Struttura di propria pertinenza, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
22. disporre periodiche verifiche, anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati ed alla formazione ed istruzione dei dipendenti autorizzati al trattamento.

Ricevuto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Il Dirigente designato**

(Direttore del Dipartimento/Struttura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(da sottoscrivere e restituire a [protocollo@aslgallura.it](mailto:protocollo@aslgallura.it))